

J. E. g

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 13 LUG. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 112 del 12 LUG. 2004

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO SOCIETA' ASCAMA "CULTURA, AGRICOLTURA E MACCHINE AGRICOLE" ONLUS. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemila 4, il giorno DODICI del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine	NARDONE	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Rag. Giovanni	MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso	CIERVO	- Assessore	_____
4) Ing. Pompilio	FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale	GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio C.	NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo	PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Rosario	SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA _____

IL PRESIDENTE PROPONENTE On.le Carmine Nardone

LA GIUNTA

Preso atto dell'istruttoria, esperita per il Settore Servizi al Cittadino da Antonio De Lucia, che di seguito si trascrive:

Letta la delibera della Giunta provinciale n. 651 del 19.12.2003 ad oggetto: "«Polo Museale Multisetoriale dell'agricoltura e delle Macchine Agricole d'epoca». Approvazione idea-progetto e relativo protocollo d'intesa. Provvedimenti";

Tenuto conto che:

a) la Provincia di Benevento, in collaborazione con i comuni di Benevento, San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi, con il Dipartimento di Analisi dei sistemi economici e sociali dell'Università degli Studi del Sannio, con la Camera di Commercio, con le Organizzazioni professionali agricole, con il Provveditorato agli Studi e con l'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura «Mario Vetrone» di Benevento è impegnata nell'allestimento di un Polo museale multisetoriale dell'agricoltura e delle macchine agricole d'epoca, da insediarsi presso l'Istituto professionale per l'Agricoltura in località Piano Cappelle, di proprietà della Provincia medesima;

b) Il progetto prevede in particolare l'esposizione di macchine agricole d'epoca (fino al 1970) perfettamente funzionanti, che la Provincia di Benevento sta acquisendo e sta facendo restaurare. Si tratta, fino ad ora, di oltre 40 macchine, quasi tutte trattrici.

L'area destinata ad esposizione avrà una forma semi-circolare. Al centro saranno insediate: un'aia tematica, destinata ad accogliere periodiche manifestazioni dimostrative tese a rievocare le diverse forme di lavoro agricolo che si sono succedute nel tempo; un'arena multifunzionale, destinata alla proiezione di filmati sulla vita rurale, all'esibizione di gruppi folk e a rappresentazioni teatrali; mentre nell'area espositiva vi saranno: un Museo stabile, in cui saranno esposte macchine e attrezzi agricoli d'epoca, come trattrici, trebbiatrici, mietilegatrici e macchine della filiera del fieno (presse, rastrelli, falciatrici); un'area di esposizione temporanea di beni di proprietà privata messi a disposizione della struttura per periodi limitati.

c) Il Polo museale conterrà altri elementi di attrazione, come una casa rurale d'epoca, una biblioteca, una raccolta di costumi antichi e una foto-cineteca. Saranno anche promossi studi di storia dell'agricoltura, che riguarderanno, in particolare, l'evoluzione delle macchine agricole, dell'associazionismo, del sindacalismo e del mercato del lavoro.

d) L'idea-progetto di un Polo museale dell'agricoltura e delle macchine agricole nasce dall'esigenza di dotare anche il Mezzogiorno (che ne è privo) di una struttura di questo tipo, allo scopo di raccogliere e conservare macchine, attrezzi e strumenti legati alla vita quotidiana di un gran numero di individui, che con il tempo sono andati dispersi e rischiano di scomparire del tutto. Attrezzi, strumenti e macchine agricole sono collegati non solo alla capacità produttiva dell'uomo e alla necessità di soddisfare i suoi bisogni primari, ma anche alla storia, alla cultura e ai valori civili e morali che si sono venuti sviluppando attorno alle tecniche di produzione del sistema agricolo ed alimentare. Il Polo museale non vuole essere una mera esposizione, ma intende organizzare un insieme di attività culturali, volte alla conservazione della memoria e allo studio delle forme di organizzazione del lavoro, in particolare approfondendo il momento del passaggio dall'utilizzazione della forza lavoro animale all'uso delle macchine agricole;

e) con detta delibera di G.P. n. 651 del 19.12.2003 si approvava l'IDEA-PROGETTO del Polo Museale Multisettoriale dell'agricoltura e delle Macchine Agricole d'epoca, nonché lo Schema di protocollo d'intesa tra la Provincia, Regione, dei Comuni di Benevento, San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi, della Camera di Commercio, dell'Università degli Studi del Sannio, del Provveditorato agli studi, l'Istituto Professionale di Stato per l'agricoltura "M. Vetrone" di Benevento, della Coldiretti, della Confagricoltura, e della CIA per l'avvio della nuova istituzione;

f) nel corso delle attività preparatorie per la Istituzione museale, è emersa la necessità, condivisa da tutti i partecipanti al protocollo, di affidare la gestione del Polo museale ad una Associazione Onlus, cioè senza fini di lucro, denominata ASCAMA "Cultura, agricoltura e macchine agricole"; **Letta** la bozza di Statuto predisposto per detta Associazione, composto da 22 articoli, che ne disciplinano le attività dell'ASCAMA, individuano gli organi, ne stabiliscono la durata;

Preso atto che l'Associazione, avente finalità di promozione sociale, ha tra i propri principali scopi statutari la conservazione ed esposizione di strumenti e attrezzi dell'attività agricola, organizzazione di mostre e convegni, attività di progettazione, creazione di materiali didattici, organizzazione di percorsi culturali e viaggi di istruzione, ecc.


Si propone:

- 1) di approvare la Bozza di Statuto dell'Associazione Onlus denominata ASCAMA "Cultura, agricoltura e macchine agricole", allegata al presente Verbale;
- 2) delegare il presidente a sottoscrivere gli atti relativi

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Lì _____

Il Dirigente del Settore Servizi al cittadino
(dott.ssa Patrizia Taranto)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore – Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante del presente dispositivo e ne forma criterio prevalente di interpretazione;
- 2) di approvare la Bozza di Statuto dell'Associazione Onlus denominata ASCAMA "Cultura, agricoltura e macchine agricole", allegata al presente Verbale, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) delegare il presidente della Provincia a sottoscrivere gli atti relativi.

741
13-7-04

PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Prot. n.


Benevento, lì.....

U.O.:Consiglio/GIUNTA

MIRATA

AL PRESIDENTE
NUCLEO VALUTAZIONE
C/O RAGIONERIA

SEDE



OGGETTO:DELIBERA N. 412 DEL 12.07.2004 AD OGGETTO: APPROVAZIONE
BOZZA DI STATUTO SOCIETA' ASCAMA "CULTURA,
AGRICOLTURA E MACCHINE AGRICOLE" ONLUS -
PROVVEDIMENTI -

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in
oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
D.ssa Patrizia TARANTO

opce

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

790
73-7-04


Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI AI CITTADINI
SEDE



Oggetto: DELIBERA G.P. N. 412 DEL 12.07.2004 AD OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO SOCIETA' ASCAMA " CULTURA, AGRICOLTURA E MACCHINE AGRICOLE" ONLUS - PROVVEDIMENTI -

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

LA RESPONSABILE
(Dr.ssa Grazia MARTONE)

BOZZA

(le correzioni alla precedente bozza sono sottolineate)

Statuto dell'Associazione

ASCAMA – Cultura, agricoltura e macchine agricole – Onlus

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione con la denominazione

“ASCAMA – Associazione Cultura, agricoltura e macchine agricole – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”

in breve

“ASCAMA Onlus”

che possiede i requisiti per essere qualificata **organizzazione non lucrativa di utilità sociale** ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nonché **associazione di promozione sociale** ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Articolo 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà svolgere la sua attività e fissare la sua sede operativa anche in locali ricevuti in comodato da enti pubblici o privati, sempre nell'ambito territoriale della provincia di Benevento.

Articolo 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è di cinquanta anni ed è rinnovabile.

Articolo 4 – FINALITÀ E OGGETTO

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, scopi culturali e di utilità sociale, non ha fini di lucro, neppure indiretto, o di tipo economico, politico o sindacale.

L'Associazione svolge la propria attività istituzionale nel settore della promozione della cultura e della civiltà rurale, relativamente all'evoluzione dell'attività agricola in tutti i suoi aspetti (sociali, economici, giuridici, culturali, ecc.), con particolare riferimento alla provincia di Benevento e alle zone interne della Campania. Essa si propone altresì, come scopo istituzionale, l'acquisizione, la conservazione e l'esposizione di strumenti e attrezzi agricoli, in particolare di macchine e motori agricoli dalla loro introduzione ai giorni nostri, nonché la diffusione della conoscenza dei prodotti agricoli della provincia sannita, ovvero l'esposizione di strumenti e attrezzi agricoli di proprietà altrui, affidati all'Associazione a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato D.Lgs. 406/97, le finalità solidaristiche saranno perseguite, nell'ambito dei fini istituzionali, attraverso le attività, di seguito descritte, che saranno dirette a procurare vantaggi anche a soggetti esterni all'organizzazione:

- a) conservazione ed esposizione di strumenti e attrezzi relativi all'attività agricola, nonché di attrezzi, mobilio e suppellettili di uso quotidiano adoperati dagli agricoltori sanniti;
- b) conservazione ed esposizione di macchine e motori agricoli;
- c) organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, *cineforum*, spettacoli ed altre manifestazioni relative all'attività agricola e alle attività connesse;
- d) attività di progettazione di interventi finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali, particolarmente rivolti alla promozione e alla valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico relative al mondo rurale, nonché relativi alla tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile;
- e) creazione, edizione e distribuzione di materiali didattici a stampa e/o in formato elettronico;

- f) organizzazione di viaggi e soggiorni di istruzione;
- g) organizzazione di percorsi culturali, volti alla diffusione e alla conoscenza dei prodotti agricoli caratteristici della provincia.

L'Associazione svolgerà, inoltre, tutte le attività ritenute per loro natura accessorie e/o integrative a quelle istituzionali (quali il reperimento di fondi necessari per il loro finanziamento) che, come tali, saranno svolte nel contesto delle attività istituzionali e in stretta connessione con queste ultime.

In via del tutto occasionale e marginale, l'Associazione potrà effettuare, quale attività direttamente connesse a quelle istituzionali, la commercializzazione di prodotti, beni e servizi – sempre pertinenti l'ambito delle sue attività principali – nei confronti di soggetti estranei all'Associazione ed a parità di condizioni, anche non in occasione di eventi e manifestazioni culturali dalla medesima organizzate, al solo fine di finanziare la sua attività principale.

Le eventuali attività commerciali dovranno possedere i caratteri di marginalità, secondo i criteri richiamati dall'art. 20 *bis*, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, o comunque rispettare le condizioni dettate dalla normativa in vigore per gli enti *non profit*.

In particolare, l'Associazione potrà:

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla creazione, alla gestione e all'assistenza delle iniziative di cui sopra;
- collaborare con enti ed istituzioni per la promozione socio-culturale del mondo rurale, avvalendosi della partecipazione delle forze vive della collettività e promuovendone l'aggregazione;
- aderire, in qualunque forma, ad altri enti, associazioni, fondazioni e società in genere che si propongano scopi ad attività affini a quelli perseguiti dall'Associazione stessa;
- svolgere attività di studio, di promozione, di intervento sia direttamente sia organizzando e favorendo riunioni, convegni, seminari;
- gestire portali *internet* funzionali alla migliore organizzazione delle attività associative e alla diffusione degli scopi sociali;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine; la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia reale; la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici; la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano giudicate opportune per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- gestire locali espositivi aperti al pubblico allo scopo di ospitare strumenti e attrezzi agricoli, mobilio e suppellettili di uso quotidiano adoperati dagli agricoltori nei secoli XIX e XX;
- organizzare mostre ed esposizioni di artisti già affermati o emergenti riguardanti in particolare il mondo rurale, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, opere di artigiani, ceramisti, scultori, poeti, registi, teatranti, musicisti, ecc.;
- curare e diffondere pubblicazioni e libri; promuovere ed organizzare la proiezione, anche in pubblico, di films d'autore e di documentari scientifici ed educativi;
- organizzare gemellaggi, collaborazioni e scambi culturali con enti e con istituzioni, anche steri, che abbiano fini similari e/o complementari ai suoi;
- promuovere e sostenere anche economicamente progetti di solidarietà e di sviluppo, nonché progetti di studio sempre nell'ambito delle attività principali dell'Associazione medesima;
- beneficiare di tutte le agevolazioni, benefici e finanziamenti previsti da norme emanate ed emanande interne, comunitarie ed internazionali;
- effettuare le operazioni mobiliari ed immobiliari, le operazioni di natura reale o personale ed ogni altra attività che risulti necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi di cui innanzi.

L'Associazione si vale prevalentemente dell'opera personale, volontaria, spontanea, libera e gratuita dei propri associati, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'attività prestata o dell'ufficio. Tuttavia, per il perseguimento dei propri fini istituzionali può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale anche ricorrendo a propri associati. L'Associazione è ispirata a principi di democraticità e di uguaglianza di diritti, garantisce pari opportunità tra uomo e donna, i diritti inviolabili della persona e bandisce ogni forma di discriminazione, nel rispetto della persona umana, sia nel suo momento individuale sia nei suoi momenti sociali ed aggreganti, promuovendone lo sviluppo.

Articolo 5 –SOCI

Sono soci dell'Associazione istituzioni, organismi associativi, cittadini italiani e stranieri, persone fisiche o giuridiche, che condividano gli scopi dell'Associazione e vengano ritenuti idonei al loro perseguimento.

I soci sono definiti:

1. **fondatori;**
2. **aderenti;**
3. **onorari.**

Sono soci **fondatori** coloro che hanno partecipato alla costituzione della presente Associazione intervenendo direttamente al relativo atto, nonché quelli che verranno cooptati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi.

Sono soci **aderenti** tutte le persone fisiche o giuridiche che, avendo presentato domanda, siano state accettate secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

Sono soci **onorari**, previa espressa deliberazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche che rivestano un ruolo rilevante nei campi culturale, sociale, economico, politico-istituzionale.

L'Associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza tra i soci.

Tutti i soci, indipendentemente dal *nomen* loro attribuito (fondatori, aderenti, onorari), hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali ed hanno diritto di voto.

Articolo 6 –AMMISSIONE

L'ammissione dei soci aderenti avviene su domanda degli interessati indirizzata al Presidente e dietro presentazione di almeno due soci.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dall'1 luglio o dall'1 gennaio successivi alla data di accoglimento della domanda.

L'ammissione dei soci onorari avviene su delibera del Consiglio Direttivo su proposta di un membro del Consiglio e si perfeziona con l'accettazione da parte dell'interessato.

Articolo 7 -PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione ed inviata presso la sede della stessa almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno; lo scioglimento del rapporto decorre dal mese successivo a quello del ricevimento dell'istanza;
- b) per decadenza, ossia per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che importino indegnità;
- d) per decesso del socio.

I soci receduti o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, così come gli eredi degli stessi, non potranno pretendere nulla sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 -ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'**Assemblea dei soci**;
- il **Consiglio Direttivo**;
- il **Presidente**;
- il **Presidente onorario**, se nominato;
- il **Segretario generale**, se nominato;
- il **Revisore dei conti**, ove nominato o reso obbligatorio dal disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- il Comitato scientifico.

Tutte le cariche vengono assunte a titolo gratuito, salvi i rimborsi delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio.

Articolo 9 -ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Essa è costituita da tutti i soci, è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente o da altra persona nominata a maggioranza semplice dai presenti.

Le persone giuridiche sono rappresentate nell'assemblea dal loro legale rappresentante o da persona appositamente e permanentemente a ciò delegata.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'assemblea tra i presenti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea viene convocata dal Presidente mediante telegramma, posta elettronica o mediante lettera spedita o consegnata a mano a ciascun socio almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Essa può essere convocata anche mediante avvisi pubblicati almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza sul sito Internet dell'Associazione, laddove creato, che i soci hanno l'onere di consultare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i soci, i membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti, ove nominato.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora tanto della prima che della seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione quando è presente almeno un quarto dei soci.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Gli associati che rivestono la carica di Presidente e di consigliere direttivo non possono partecipare alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente o in ragione dell'incarico ricoperto.

All'Assemblea in sede ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione, sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

- il bilancio dell'esercizio sociale;

- l'eventuale regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività dell'organizzazione;

L'Assemblea ordinaria delibera, inoltre, in merito:

- alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

- alla nomina del Revisore dei Conti.

- su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno un terzo degli associati, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando è presente il numero minimo di soci previsto dal codice civile e delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima dei due terzi dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

Ogni socio di maggiore età che sia iscritto all'Associazione da almeno tre mesi ha diritto ad un voto.

E' ammessa la delega scritta ad altro socio e questi potrà essere il delegato di un solo socio.

I soci onorari non sono rilevanti al fine del computo del *quorum* costitutivo.

Articolo 10 -VOTAZIONE IN ASSEMBLEA

L'assemblea vota formalmente per alzata di mano.

Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, quando ne facciano richiesta uno o più soci presenti, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Il Presidente può inoltre scegliere due scrutatori tra i presenti.

Articolo 11- CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri nominati dalla assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e non possono essere non soci.

Il primo organo di amministrazione è nominato nell'atto costitutivo; successivamente alla nomina ed alla determinazione del numero dei componenti provvede l'assemblea ordinaria.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e, ove lo ritenga, un vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso:

- conferisce ai singoli membri del Consiglio incarichi operativi specifici, determinandone i limiti e stabilendone, eventualmente, il compenso;
- persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le delibere rese dall'Assemblea dei soci;
- predispose il bilancio di esercizio e la relazione annuale che l'accompagna;
- designa i rappresentanti dell'Associazione nei vari enti od organismi che operano in settori analoghi;
- delibera sulla ammissione e sulla esclusione dei soci;

- delibera la nomina dei soci onorari;
- delibera sull'adesione e sulla partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni, pubbliche e private, che interessano l'attività dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un regolamento contenente tutte quelle norme non espressamente previste dal presente statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Il testo del regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto all'approvazione all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio, composte da soci e da non soci.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate.

Articolo 12 -RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per difetto, su convocazione del Presidente mediante comunicazione personale o telefonica, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza di convocazione, saranno ritenute valide le riunioni alle quali siano presenti tutti i componenti del Consiglio.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente se nominato; in mancanza, da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le sedute sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti e le relative deliberazioni sono fatte constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri superstiti provvedono a sostituirli fino alla successiva assemblea dei soci.

Laddove venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica convocano immediatamente l'assemblea dei soci per la sostituzione dei consiglieri mancanti. I consiglieri in tal modo nominati durano in carica fino alla scadenza della nomina dei consiglieri in carica all'atto della loro designazione.

Articolo 13 -PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare tra i suoi membri il Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e in ogni caso decade con il rinnovo del Consiglio direttivo.

Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta senza limiti la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia nei riguardi di terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri o a Segretario, se nominato, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La firma del vice-Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Articolo 14 -SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale, anche non socio, che sotto la sorveglianza del Presidente coordini l'attività dell'Associazione e sovrintenda alla sua conduzione.

Al Segretario Generale faranno capo -in via funzionale - gli eventuali uffici dell'Associazione.

Articolo 15 -REVISORE DEI CONTI

Al Revisore dei Conti spetta nelle forme e nei limiti d'uso e di legge il controllo sulla gestione amministrativa finanziaria e contabile dell'Associazione.

Esso deve esaminare ed approvare preliminarmente il bilancio annuale nonché redigere ed esporre all'assemblea la sua relazione al bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti ha il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 16 -ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dall'assemblea e dura in carica cinque anni, è rieleggibile e deve essere scelto tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alle sue competenze.

Art. 17 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto di cinque membri nominati dalla assemblea ordinaria e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili e possono essere non soci.

Il Comitato scientifico elegge al suo interno un Presidente, il quale convoca le riunioni del Comitato e dà esecuzione alle sue delibere. Egli è assistito nelle sue funzioni da un segretario da lui nominato fra i membri del Comitato.

Il primo Comitato scientifico e il Presidente sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Presidente del Comitato scientifico partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Il Comitato scientifico ha compiti di consulenza e di indirizzo nei confronti del Consiglio direttivo per tutto ciò che riguarda le attività di carattere culturale e scientifico.

In particolare, il Comitato:

- deve essere ascoltato dal Consiglio direttivo su ogni iniziativa culturale e scientifica e sull'organizzazione di qualsiasi manifestazione (convegni, mostre, esposizioni, spettacoli, ecc.) da esso promossa, nonché sulle modalità di esposizione e di conservazione di strumenti, attrezzi e macchine agricole;
- può proporre iniziative culturali e scientifiche al Consiglio direttivo;
- cura le pubblicazioni a stampa e/o in formato elettronico promosse dall'Associazione;
- tiene contatti con istituzioni scientifiche e culturali aventi fini simili a quelli dell'Associazione e comunque con essi affini.

Articolo 18 -PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote e dai contributi ordinari e straordinari dei soci, anche volontari;
- dai contributi pubblici e privati;
- dai fondi, finanziamenti e contributi dello Stato, delle Regioni, dell'Unione Europea, di organismi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali e di enti o di istituzioni pubbliche e private, nazionali od estere, finalizzati al sostegno sia dell'attività dell'Associazione, sia di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle donazioni, liberalità in genere e lasciti testamentari da destinare alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni e dall'espletamento di servizi convenzionati;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali, artigianali e produttive, esercitate nei confronti dei terzi, di tipo strettamente marginale, ausiliario e sussidiario, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I soci non possono in nessun caso chiedere la divisione del fondo comune durante la vita dell'Associazione, né pretendere quote in caso di recesso, esclusione o in ogni altro caso di cessazione del rapporto associativo.

L'Associazione è tenuta agli obblighi di conservazione della documentazione previsti dall'art. 4 della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Articolo 19 -ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio predispose il bilancio di esercizio (completo di situazione patrimoniale e di rendiconto economico e finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro i termini di cui innanzi.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o organizzazioni di promozione sociale che facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati totalmente ed obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20 -SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea straordinaria o per inattività dell'assemblea per oltre due anni.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione a fini di utilità sociale del patrimonio residuo o di solidarietà o comunque di pubblica utilità, tenendo conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di volontariato o di promozione sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo salvo diversa destinazione imposta dalla legge e comunque di utilità sociale.

È in facoltà dell'assemblea deliberare di evitare la fase della liquidazione laddove dalle scritture contabili non risultino pendenze attive e/o passive nei confronti di terzi e non vi siano beni nel patrimonio sociale.

Articolo 21 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Il sito Internet dell'Associazione rappresenta la bacheca virtuale dove possono essere pubblicati tutti gli atti, rendiconti economico-finanziari, registri, documenti e avvisi relativi all'attività dell'Associazione medesima.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci vengono pubblicati sull'eventuale sito Internet dell'Associazione.

Il socio assume l'onere di consultare il sito per ogni notizia attinente l'attività sociale e la pubblicazione sullo stesso assume valenza di comunicazione formale ed ufficiale, ad ogni effetto di legge.

Articolo 22 -NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Libro I, Titolo II, del codice civile, nonché alle norme dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (in materia di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali) e dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383 (in materia di disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Articolo 22 -NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Libro I, Titolo II, del codice civile, nonché alle norme dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (in materia di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali) e dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383 (in materia di disciplina delle associazioni di promozione sociale).